

REGOLAMENTO (UE) 2022/2037 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 19 ottobre 2022****recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è stato adottato al fine di recepire nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione più aggiornate da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). Tale regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, al fine di recepire nel diritto dell'Unione le misure della NAFO adottate nelle riunioni annuali del 2019 e del 2020 di detta organizzazione.
- (2) Successivamente, in occasione della sua 43ª riunione annuale del settembre 2021, la NAFO ha adottato una serie di decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche rientranti nel suo ambito di competenza riguardanti la detenzione a bordo delle catture del contingente «altri», l'ispezione in porto degli sbarchi di merluzzo bianco nella divisione 3M e di ippoglosso nero, e disposizioni rafforzate sul monitoraggio, le infrazioni e l'applicazione («decisioni della NAFO»).
- (3) Le decisioni della NAFO sono rivolte alle parti contraenti della NAFO, ma contengono anche obblighi per gli operatori. Dalla loro entrata in vigore, il 2 dicembre 2021, le misure di conservazione e di esecuzione («CEM») della NAFO sono vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Esse devono pertanto essere recepite nel diritto dell'Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso.
- (4) È pertanto opportuno adeguare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di applicare tali nuove CEM ai pescherecci dell'Unione.
- (5) Alcune disposizioni delle CEM saranno probabilmente modificate in occasione delle future riunioni annuali della NAFO conseguentemente all'introduzione di nuove misure tecniche correlate alle variazioni della biomassa degli stock e al riesame delle restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione tali future modifiche delle CEM prima dell'avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le misure relative allo sbarco e alle ispezioni per l'ippoglosso nero e le misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M. È di particolare importanza che durante i lavori

⁽¹⁾ GU C 290 del 29.7.2022, pag. 149.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2022.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32).

